



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Legge di semplificazione 2018".

## Testo ddl

## SOMMARIO

Legge di semplificazione 2018 .....	4
TITOLO I.....	4
TAGLIALEGGI .....	4
Art. 1 .....	4
Riduzione del numero delle leggi regionali .....	4
TITOLO II.....	5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA .....	5
Art. 2.....	5
Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n.11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998) .....	5
Art. 3.....	5
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca) .....	5
TITOLO III.....	5
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE .....	5
Art. 4.....	6
Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 .....	6
(Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu) .....	6
Art. 5.....	7
Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 .....	7
(Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora) .....	7
Art. 6.....	8
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).....	8
Disposizioni in materia forestale .....	9
Art. 7.....	9
Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2016, n.8 (Legge forestale della Sardegna).....	9
Art. 8.....	10
Procedure di valutazione di progetti ricadenti all'interno dei siti Natura 2000. ....	10
Art. 9.....	10
Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 .....	10
(Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).....	10
Art. 10.....	10
Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 24 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) .....	10
TITOLO IV .....	11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E URBANISTICA .....	11
Art. 11 .....	11
Risorse idriche e difesa del suolo. ....	11
Modifiche alla legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9.....	11
(Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).....	11
Art. 12.....	11
Modifiche all'articolo 7-bis (Tolleranze edilizie) .....	11
Art. 13.....	12



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Modifiche all'articolo 7-ter (Varianti in corso d'opera).....	12
Art. 14 .....	12
Modifiche all'articolo 10-bis (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)).....	12
Art. 15.....	13
Modifiche all'articolo 11 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso) .....	13
Art. 16.....	13
Modifiche all'articolo 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa) .....	13
Art. 17.....	14
Modifiche all'articolo 15 (Interventi di edilizia libera).....	14
Art. 18.....	15
Modifiche all'articolo 15-quater (Parcheggi privati).....	15
Art. 19.....	15
Modifiche all'articolo 16 (Accertamento di conformità) .....	15
Art. 20.....	15
Modifiche all'articolo 21 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale) .....	15
Art. 21.....	16
Modifiche all'articolo 3 (Competenza del comune).....	16
Art. 22.....	16
Modifiche all'articolo 18 (Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti) .....	16
Art. 23.....	17
Modifiche all'articolo 26-bis (Superamento delle condizioni di degrado dell'agro) .....	17
Art. 24.....	17
Modifiche all'articolo 32 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti).....	17
Art. 25.....	17
Modifiche all'art. 33 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza).....	17
Art. 25 bis.....	17
Modifiche all'art. 36 (Disposizioni comuni).....	17
Art. 26.....	17
Modifiche all'articolo 38 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica).....	17
Art. 27.....	18
Modifiche all'articolo 39 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione).....	18
Art. 28.....	18
Modifiche all'articolo 40 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano) .....	18
Art. 29.....	18
Modifiche all'articolo 43 (Entrata in vigore).....	18
TITOLO V .....	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA.....	19
Art. 30.....	19
Miniere dismesse. Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)". .....	19
Art. 31.....	19
Luoghi di lavoro minerari. Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)).....	19
Art. 32.....	20
Procedimento unico SUAPE. Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) .....	20
Art. 33.....	23
Attestati di prestazione energetica degli edifici.....	23
Art. 34.....	23
Impianti termici .....	23
Art. 35.....	23
Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici .....	23
Art. 36.....	23
Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale. ....	23



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

TITOLO VI .....	25
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E POLITICHE SOCIALI .....	25
Art. 37 .....	25
Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche .....	25
TITOLO VII .....	26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, COMMERCIO E ARTIGIANATO.....	26
Art.38 .....	26
Affidamento in gestione dei distributori di carburanti .....	26
Art.39 .....	26
Forme speciali di vendita .....	26
Art.40 .....	26
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1999, n.9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).....	26
TITOLO VIII .....	27
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO .....	27
Art.41 .....	27
Modifiche alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro) .....	27



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **Legge di semplificazione 2018**

### **TITOLO I**

#### **TAGLIALEGGI**

##### **Art. 1**

##### **Riduzione del numero delle leggi regionali**

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2016, l'allegato A alla presente legge reca l'elenco delle disposizioni di legge regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
3. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell'allegato A alla presente legge.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

#### Art. 2

##### **Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n.11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998)**

1. Nell'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2015, n.11, al comma 3, le parole "e al rilascio del relativo attestato di iscrizione" sono soppresse.
2. Nell'articolo 28 della legge regionale 11 maggio 2015, n.11, al comma 1, lettera e), le parole "l'attestato di iscrizione all'Albo regionale della multifunzionalità" sono soppresse.

#### Art. 3

##### **Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca)**

1. Nell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n.9, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività."
2. Nell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018 n.9, il comma 4, è sostituito dal seguente:  
"4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:
  - a) i requisiti e le modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne e le modalità per la relativa verifica;
  - b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;
  - c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
  - d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna."

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## CAPO I

Disposizioni in materia di aree naturali protette, tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria

### Art. 4

#### **Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu)**

1. Nell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 2014, al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il revisore dei conti."

2. L'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:  
"Art. 7 Organo di controllo.

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.
2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.
4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni."

3. L'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:  
"Art. 8 Direttore del parco.

1. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente, cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dall'assemblea. Al direttore spetta l'adozione dei connessi atti a rilevanza esterna.
2. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici, nonché con esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale.
3. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. Successivamente provvede una apposita commissione nominata dal presidente. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.
4. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola volta.
5. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea, che non potrà comunque essere superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali.
6. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell'ente e quella della correttezza dell'azione amministrativa."

4. L'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dal direttore del parco entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio del nulla osta."

5. L'articolo 21 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:  
"Art. 21 Norme di salvaguardia provvisorie.

1. Fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti attività:  
a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al trentacinque per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) raccogliere fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
  - c) effettuare nuovi interventi che modificano le caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti, in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;
  - d) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;
  - e) realizzare nuovi insediamenti, che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentito l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
3. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentita l'introduzione e il trasporto da parte di privati, in possesso di regolare licenza, di armi, munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permessi dalla legge, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 157/1992, art. 21, comma 1, lettera g) e dalla L.R. n. 23/1998, art. 61, comma 1, lettera h).
4. Previa nulla osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative.
5. Nelle aree perimetrate dal PAI (piano stralcio assetto idrogeologico), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 10 luglio 2006, si fa riferimento alle norme tecniche di attuazione dello stesso.
6. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati."

**Art. 5**

**Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21  
(Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora)**

1. Nell'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2014, al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
"c) il revisore dei conti."
2. L'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2014 è sostituito dal seguente:  
"Art. 7 Organo di controllo.
- 1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.
  - 2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
  - 3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.
  - 4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni."
3. Nell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2014, il comma 3 è sostituito dai seguenti:  
"3. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente, cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dall'assemblea. Al direttore spetta l'adozione dei connessi atti a rilevanza esterna.  
3 bis. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici, nonché con esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3 ter. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. Successivamente provvede una apposita commissione nominata dal presidente. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.

3 quater. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola volta.

3 quinquies. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea, che non potrà comunque essere superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali.

3 sexies. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell'ente e quella della correttezza dell'azione amministrativa.”.

4. Nell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2014, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dal direttore del parco entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio del nulla osta.”.

5. Nell'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2014, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1 è consentito l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).”.

## **Art. 6**

### **Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)**

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 Compiti del Comitato regionale faunistico.

1. Il Comitato regionale faunistico esprime parere sulle seguenti materie:

- a) formazione del calendario venatorio;
- b) piano faunistico-venatorio regionale e atti della pianificazione faunistico-venatoria;
- c) istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
- d) autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena;
- e) istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
- f) provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta;
- g) ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 26, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.

2. Il Comitato regionale faunistico formula proposte sulle seguenti materie:

- a) vigilanza venatoria;
- b) iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;
- c) protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.

3. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

4. L'Assessore della difesa dell'ambiente approva con decreto il regolamento del Comitato regionale faunistico.”.

2. L'articolo 50 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 50 Calendario venatorio.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno, delibera il calendario venatorio annuale su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, previo parere del Comitato regionale faunistico.
2. Entro il 30 aprile le Province, sentiti i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, inviano all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.
3. Entro il 31 maggio il Comitato regionale faunistico esprime il parere di cui all'articolo 11.
4. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:
  - a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'articolo 49, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali;
  - b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;
  - c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge.”.

3. I riferimenti contenuti nella legge regionale n. 23 del 1998 al regolamento di attuazione della legge, ovunque ricorrano, sono sostituiti dalle parole “le disposizioni di attuazione”.

4. L'articolo 104 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:  
“Art. 104 Disposizioni di attuazione.

1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono adottate con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
2. Con le disposizioni di attuazione sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività:
  - a) individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;
  - b) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;
  - c) esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.”.

## CAPO II

### Disposizioni in materia forestale

#### Art. 7

#### **Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2016, n.8 (Legge forestale della Sardegna)**

1. Nell'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016 il comma 2 è così modificato:  
“2. Il PFP è redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati. Il PFP sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto n. 1126 del 1926 ed è approvato dal Servizio territoriale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.”.
2. Nell'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
“2 bis. Fino a quando il PFP definitivo o quello provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati dal Servizio territoriale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. I piani e gli interventi di cui al presente comma sono autorizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004; a tal fine il Servizio territoriale del Corpo forestale formula in favore dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica un parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'art.149, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto n. 42 del 2004.”.
3. Nell'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016, dopo il comma 5, è inserito il seguente:  
“5 bis - Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate all'esecuzione di interventi di cui all'articolo 149, comma 1,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

lettera c), contestualmente comunica la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. Restano ferme nelle restanti ipotesi le attribuzioni agli altri rami dell'amministrazione regionale e agli enti delegati competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.".

### CAPO III

Disposizioni in materia di VIA e VINCA

#### **Art. 8**

##### **Procedure di valutazione di progetti ricadenti all'interno dei siti Natura 2000.**

1. Nell'articolo 5, comma 24, della legge regionale n. 3 del 2009 le parole "I progetti riportati all'allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008 ricadenti anche parzialmente all'interno dei siti Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale", sono così modificate:  
"I progetti riportati nell'allegato IV alla Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ricadenti anche parzialmente all'interno dei siti Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D. lgs. 152/2006 e alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.".

#### **Art. 9**

##### **Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).**

1. Nell'articolo 47, comma 3, della Legge Regionale 12 giugno 2006 n. 9, le parole "alle Province" sono sostituite con le seguenti: "alle Province, anche associate con i comuni interessati; ai comuni e loro forme associative; agli enti gestori di aree naturali protette".
2. Nell'articolo 47, comma 4, della Legge Regionale 12 giugno 2006 n. 9, le parole "alle Province" sono sostituite con le seguenti: "alle Province e agli enti gestori di aree naturali protette".

### CAPO IV

Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia ambientale

#### **Art. 10**

##### **Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 24 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)**

1. Nell'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
"2 bis. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SIRA, le comunicazioni tra enti pubblici avvengono mediante l'utilizzo della piattaforma informatica del SIRA.  
L'istanza e la relativa documentazione utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, dell'emissione di pareri o determinazioni sono rese disponibili agli enti coinvolti nel fascicolo virtuale della pratica creata nel SIRA.".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E URBANISTICA

#### CAPO I

Disposizioni in materia di Enti Locali

#### Art. 11

##### **Risorse idriche e difesa del suolo. Modifiche alla legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)**

1. Nell'articolo 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, al comma 3, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

"a bis). rilascio di autorizzazioni al prelievo / asportazione di materiale legnoso trasportato dalla piena dei fiumi, quando compatibile con i progetti di manutenzione e con i limiti quantitativi di cui alla Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti, e con totale compensazione fra costi sostenuti e valore di legnatico.

La compensazione non opera quando l'attività di prelievo / asportazione è eseguita con continuità e/o a fini produttivi;

a ter). rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per i tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei di proprietà demaniale (sfalcio d'erba, taglio piante, taglio canne) quando compatibili con i progetti di manutenzione e previa acquisizione dei pareri di tutti gli Enti competenti in materia idraulica e di tutela del patrimonio ambientale e naturalistico e nulla osta dell'Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica, in ordine alla sola titolarità del diritto dominicale sul bene demaniale.

Gli oneri concessori per il materiale prelevato potranno essere introitati dagli enti preposti alla manutenzione e utilizzati esclusivamente per operazioni di ripristino della funzionalità idraulica, previa approvazione del progetto di manutenzione.”.

#### CAPO II -

Modifiche alla legge regionale del 11 ottobre 1985 n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative).

#### Art. 12

##### **Modifiche all'articolo 7-bis (Tolleranze edilizie)**

1. Nell'articolo 7-bis della legge regionale n. 23 del 1985, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano misure minime.”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Art. 13

#### Modifiche all'articolo 7-ter (Varianti in corso d'opera)

1. Nell'articolo 7-ter della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:  
"d) prevedono interventi in difformità dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato."

2. Dopo l'articolo 7-ter della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente:

"Art. 7-quater. Agibilità degli immobili

1. Ai fini dell'agibilità sono ammesse, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, deroghe ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975, per gli immobili:
  - a) esistenti alla data di entrata in vigore del DM 5 luglio 1975, che abbiano mantenuto le caratteristiche originarie, adeguatamente documentate, e che presentino caratteristiche tipologiche, specifiche del luogo, meritevoli di conservazione, nei quali vengano effettuati interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure, ove ammessi dalla disciplina vigente, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia;
  - b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, nei quali vengano effettuati gli stessi interventi previsti al punto a);
  - c) ubicati all'interno della zona urbanistica omogenea A, dei centri di antica e prima formazione, dei centri specializzati del lavoro o dell'insediamento rurale sparso di cui all'art. 51 delle NTA del PPR, nei quali vengano effettuati interventi, ove ammessi dalla disciplina vigente, di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione.
2. La deroga relativa alle altezze minime è limitata ai soli casi in cui sia necessario mantenere l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure sia necessario riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito. La deroga nel caso dei rapporti aero-illuminanti è limitata solo quando non sia possibile modificare le caratteristiche originarie delle bucaure o realizzarne di nuove.
3. La deroga è applicabile purché, a giudizio del Servizio Sanitario competente, sia dimostrata, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, l'esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, anche mediante l'adozione di misure compensative.
4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro dovranno, comunque, essere assicurati i parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

### Art. 14

#### Modifiche all'articolo 10-bis (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))

1. Nell'articolo 10-bis della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera e) dopo le parole "tettoie di copertura" sono inserite le seguenti: "di superficie non superiore a 30 mq".

2. Nell'articolo 10-bis della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera j) le parole "e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili", sono sostituite dalle seguenti: "amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Nell'articolo 10-bis della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, dopo la lettera j è inserita la lettera "k) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali.";
4. Nell'articolo 10-bis della legge regionale n. 23 del 1985, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3 bis. La SCIA costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a termini di efficacia per l'inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire."

**Art. 15**

**Modifiche all'articolo 11 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso)**

1. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1 bis. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile."
2. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
"La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuativi è pari al 5 per cento del volume complessivamente previsto dal piano attuativo."
3. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
"2 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C all'interno dei piani attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati, è consentita la modifica della destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla residenza nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica è subordinata alla positiva valutazione del Consiglio Comunale, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con apposita deliberazione, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo."
4. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2017 n. 11".
5. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 11, dopo le parole "È consentito" sono aggiunte le parole ", in aggiunta ai casi previsti dai commi 2-bis, 5, 7, 9,".
6. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 13, dopo le parole "eseguito in assenza" è inserita la parola "di".
7. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo il comma 13 è inserito il seguente:  
"13 bis. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino all'irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l'accertamento di conformità, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1. La sanatoria è subordinata alla presentazione della documentazione progettuale prevista e al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500."

**Art. 16**

**Modifiche all'articolo 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa)**

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:  
"Art. 14. Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa  
1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'articolo 10-bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e k) in assenza di SCIA o in difformità da essa, comporta, salvo quanto previsto al successivo comma 6,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento dell'accertamento della violazione. La sanatoria è condizionata alla presentazione della documentazione prevista dall'articolo 10-bis, comma 2, e al pagamento della sanzione prevista, nonché al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1, prima dell'accertamento della esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformità da essa, può essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall'articolo 10 bis, comma 2; in tal caso la sanatoria è condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al valore di euro 500, nonché al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 ter, comma 6, la SCIA, spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta l'applicazione di una sanzione pari a euro 250.

3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA o nel caso di opere rientranti nella disciplina della SCIA ma non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.

4. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni, che nel solo caso di sanzioni pecuniarie si applicano cumulativamente alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.

5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 non si applica.

6. Nei casi di SCIA di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni per opere eseguite in assenza e/o in difformità dalla SCIA, sono quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere eseguite in assenza e/o in difformità dal permesso di costruire.”.

### **Art. 17**

#### **Modifiche all'articolo 15 (Interventi di edilizia libera)**

1. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera a), dopo la parola “disposizioni” è inserita la seguente: “legislative”.

2. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera g), le parole “e di manufatti accessori entrambi” sono soppresse.

3. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera h), dopo le parole “di spazi esterni” sono inserite le seguenti: “delle aree pertinenziali degli edifici esistenti”.

4. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera j), dopo le parole “aree ludiche” sono inserite le seguenti: “senza fini di lucro”.

5. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, dopo la lettera j sono aggiunte le seguenti lettere:

“j-bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali”;

k) gli interventi d'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;

l) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

6. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2, dopo la lettera j) sono aggiunte le lettere:

j-bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

j-ter) installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria, e realizzazione di cavalcafossi;  
j-quater) interventi di demolizione senza ricostruzione.”

7. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 5, il periodo “Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d)” è sostituito dal seguente: “Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e j-quater)”.

#### **Art. 18**

##### **Modifiche all'articolo 15-quater (Parcheggi privati)**

1. Nell'articolo 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2 le parole “legittimamente realizzati” sono sostituite con le seguenti: “legittimamente realizzate”.

2. Nell'articolo 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “, fatto salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie”.

3. Dopo l'articolo 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente:

“Art. 15-quinquies. Disposizioni in materia di aree per la sosta di veicoli  
La realizzazione, in ambito extraurbano, delle aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche temporanee, nonché di quelle previste dall'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 e, all'interno della fascia dei 2000 m dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a soddisfare esigenze non legate all'uso del mare, è subordinata all'adozione di apposita deliberazione consiliare, che, ferme le previsioni dell'articolo 22-bis della legge regionale n. 45 del 1989 e nel rispetto delle altre disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, detta i criteri per la loro individuazione e ne regola l'uso. Sono escluse le aree pertinenziali destinate al soddisfacimento dei fabbisogni di aree di sosta delle attività commerciali, turistico-ricettive, direzionali, industriali o artigianali.”.

#### **Art. 19**

##### **Modifiche all'articolo 16 (Accertamento di conformità)**

1. Nell'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 4 dopo le parole “in misura doppia” sono aggiunte le seguenti: “, oppure, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e integrazioni e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.”.

#### **CAPO III -**

**Modifiche alla legge regionale del 22 dicembre 1989 n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”**

#### **Art. 20**

##### **Modifiche all'articolo 21 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)**

1. Nell'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989, al comma 2-quinquies:

a) dopo le parole “All'interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G,” sono inserite le seguenti: “qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata,”;

b) le parole “possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere realizzati previo rilascio di un unico permesso di costruire convenzionato avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici”;

c) nella lettera a), le parole “il progetto” sono sostituite dalle seguenti: “l'areale oggetto di intervento”;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

d) nella lettera b), le parole “il comparto oggetto di intervento” sono sostituite dalle seguenti: “l’areale oggetto di intervento”.

2. Nell’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989, dopo il comma 2-septies, è inserito il seguente:  
“2-octies. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è preceduto da una fase di condivisione pubblica della proposta progettuale della durata di trenta giorni, durante la quale chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni in forma scritta. A tal fine il progetto è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune e pubblicato sul sito internet del Comune; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito internet del Comune. Nei sessanta giorni successivi, il Consiglio Comunale esamina le osservazioni presentate e approva la convenzione di cui al comma 2-sexies. Decorso il predetto termine, in caso di inerzia, si applica il comma 2-ter.”.

#### CAPO IV -

Modifiche alla legge regionale del 12 agosto 1998, n. 28 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n. 348”

#### **Art. 21**

##### **Modifiche all’articolo 3 (Competenza del comune)**

1. Nell’articolo 3, comma 1, lettera h-ter, della legge regionale n. 28 del 1998, dopo le parole “le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 7-ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia stato autorizzato dall’ente delegato” sono aggiunte le seguenti: “nonché le varianti in corso d’opera che rientrano nell’Allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017”.

2. Nell’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998, al comma 1, dopo la lettera h-ter è inserita la seguente:  
“h-quater. gli interventi di cui al comma 2, lettere l) e m), dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985.”.

#### CAPO V -

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 “Disposizioni nei vari settori di intervento”

#### **Art. 22**

##### **Modifiche all’articolo 18 (Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti)**

1. Nell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, il comma 32, come modificato dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2011 e dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2013, è soppresso.

#### CAPO VI -

Modifiche alla legge regionale del 23 aprile 2015 n. 8 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Art. 23**

#### **Modifiche all'articolo 26-bis (Superamento delle condizioni di degrado dell'agro)**

1. Nell'articolo 26-bis della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 1, il periodo “, non può essere rinnovato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 26” è sostituito dal seguente: “, e non può essere rinnovato a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti disposizioni”.
2. Nell'articolo 26-bis della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 2, nella lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: “, salva la possibilità di regolarizzazione delle varianti classificabili come in corso d'opera o di ripristino delle originarie condizioni progettuali”.
3. Nell'articolo 26-bis della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 7, il periodo “Sono consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), gli interventi” è sostituito dal seguente: “In aggiunta alle ipotesi previste dai commi da 1 a 6, sono altresì consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d), gli interventi”.

### **Art. 24**

#### **Modifiche all'articolo 32 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)**

1. Nell'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 2, le parole “Il riuso dei sottotetti è consentito”, sono sostituite dalle seguenti: “Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell'agibilità, è consentito”.

### **Art. 25**

#### **Modifiche all'art. 33 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)**

1. Nell'articolo 33, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri”, sono sostituite dalle “altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri”.

### **Art. 25 bis**

#### **Modifiche all'art. 36 (Disposizioni comuni)**

1. All'articolo 36, il comma 2, della legge regionale n. 8 del 2015, è sostituito dal seguente comma 2 “I volumi oggetto di condono edilizio non sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l'incremento volumetrico”.

### **Art. 26**

#### **Modifiche all'articolo 38 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica)**

1. Nell'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo il comma 13 è inserito il seguente:  
“14. Per gli interventi di cui al presente articolo l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### **Art. 27**

##### **Modifiche all'articolo 39 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)**

1. Nell'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 14, il periodo "Se l'intervento è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l'intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, con la stessa deliberazione di cui al comma 2" è sostituito dal seguente: "Se è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l'intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la stessa deliberazione di cui al comma 2".

2. Nell'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo il comma 15- quater è inserito il seguente: "15-quinquies. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli del comma 5, l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.".

#### **Art. 28**

##### **Modifiche all'articolo 40 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)**

1. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) realizzati, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.".

2. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 6, la lettera d) è soppressa.

#### **CAPO VII -**

Modifiche alla legge regionale del 3 luglio 2017, n. 11 "Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994"

#### **Art. 29**

##### **Modifiche all'articolo 43 (Entrata in vigore)**

1. Nell'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni dell'articolo 7 che introducono il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale se ne prescinde, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione. Le modifiche della direttiva seguono la stessa procedura".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

##### Art. 30

#### **Miniere dismesse. Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”.**

1. Nell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, il comma 5 è sostituito dal seguente:  
“5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso alle miniere dismesse della Sardegna, incluso ai fini di conservazione e tutela nel Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, riconosciuto dall'UNESCO, è valorizzato dalla Regione per favorirne il suo riutilizzo per fini produttivi diversi da quelli minerari, con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali.”.
2. Nell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, il comma 6 è abrogato.
3. Nell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, il comma 7 è sostituito dai seguenti:  
“7. Il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, anche nell'ambito di una concessione mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione regionale.  
7 bis. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario sono soggetti ad autorizzazione regionale da acquisire nell'ambito del procedimento unico SUAPE di cui all'articolo 37 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), anche in deroga all'art. 40, comma 4, lett. a), della medesima legge regionale n. 24 del 2016.  
7 ter. Le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7 bis sono definite dalla Giunta regionale.”.
4. Nell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, i commi 8 e 9 sono abrogati.

##### Art. 31

#### **Luoghi di lavoro minerari. Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)**

1. Nell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2007, il comma 12 è sostituito dal seguente:  
“12. Le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari definiti dal comma 1, lett. a), dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 624 del 1996 sono sottoposte alla vigilanza della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di miniere. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i luoghi di lavoro non riconducibili alle finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 624 del 1996.”.

#### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUAPE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Art. 32

### **Procedimento unico SUAPE. Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)**

1. Nell'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2016, dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
"4 bis. La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un numero univoco di protocollo. La gestione dei flussi documentali è assicurata dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti, secondo le prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 29, comma 4."
2. Nell'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016, al comma 1, lettera a), le parole "20 giorni solari" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni solari".
3. Nell'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016, al comma 2 le parole ", oltre a valere quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990," sono soppresse.
4. Nell'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
"2 bis. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile ai sensi dell'articolo 33, comma 4, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive di cui all'articolo 29, comma 4. Decorso tale termine il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990."
5. L'articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:  
"Art. 35 Attività istruttoria del SUAPE.  
1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, concludendole entro i seguenti termini:
  - a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34:
    - a.1) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), il termine coincide con quello fissato dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;
    - a.2) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), il termine è fissato in sessanta giorni.
  - b) Nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34, il termine è fissato in 55 giorni.

1 bis. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 34, commi 2 e 2bis.

2. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE, l'integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ciò comporti la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo o dell'intervento avviato.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche rilevino la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge e non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto ed entro i termini di cui al comma 1 trasmettono all'interessato e al SUAPE la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

4. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34, l'ufficio competente adotta direttamente i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli all'interessato e al SUAPE.

4 bis. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34, ove l'ufficio competente ritenga necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di provvedimento di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Tale proposta esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento, il SUAPE adotta l'atto conseguente. Al fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dalle amministrazioni interessate, entro il medesimo termine il SUAPE può convocare una riunione tecnica ai sensi all'articolo 36, provvedendo all'adozione degli atti conseguenti entro cinque giorni dalla chiusura della riunione.

5. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.”.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 diventano efficaci dal momento del rilascio dell'aggiornamento del sistema informatico regionale, di cui verrà data notizia nel BURAS nonché nel portale della Regione Sardegna con almeno 15 giorni di anticipo.

7. Nell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Per i procedimenti di cui al presente articolo la richiesta di regolarizzazione di cui all'articolo 33, comma 3, interrompe, per non più di trenta giorni consecutivi, i termini di conclusione del procedimento di cui al comma 15, i quali decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della documentazione o dal decorso infruttuoso del termine assegnato. L'interruzione dei termini può essere disposta esclusivamente nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa.

2 ter. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione di cui all'articolo 33, comma 3, o a dichiarare l'irricevibilità della pratica, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive in materia di SUAPE.

2 quater. Dalla data di trasmissione della documentazione di cui ai commi 2 e 2 ter il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza.”.

8. Nell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, al comma 4, lett. a), la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “quindici”.

9. Nell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, al comma 4, lett. b), le parole “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2ter”.

10. Nell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

“15 bis. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241/1990, la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al comma 15 equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Il provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei termini di cui al comma 15 anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241/1990 abbiano trasmesso le proprie determinazioni favorevoli. Ogni successiva differente determinazione del SUAPE sul procedimento può essere adottata solo nell'esercizio del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni previste dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.

15 ter. Ai procedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.”.

11. Nell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, al comma 17, in fine è aggiunto il seguente periodo: “, nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto ai sensi del comma 15 quater e le modalità con cui è possibile richiederlo.”.

12. L'efficacia dei commi dal 2 al 10 del presente articolo è sospesa fino all'approvazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle conseguenti modifiche alle Direttive SUAPE di cui alla legge regionale n. 24 del 2016.

13. Nell'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2016, al comma 2, la parola “quindici” è sostituita dalla seguente: “trenta”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

14. Nell'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2016, al comma 3, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti i salvi i casi di cui all'articolo 7 quater della legge regionale n. 23 del 1985, per i quali si applica il procedimento di cui all'articolo 37."

15. Dopo l'articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2016 è aggiunto il seguente:  
"Art. 39bis. Rinnovi.

1. In caso di rinnovo periodico o di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario. Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di asseverazione tecnica è richiesta un'asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato.

2. I titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non possono essere assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. Le direttive di cui all'articolo 29, comma 4 della legge regionale n. 24 del 2016 contengono la ricognizione dei titoli abilitativi a cui si applica la presente disposizione.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai titoli abilitativi in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2016, il comma 1, è sostituito dai seguenti:

"1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, è esclusa l'applicazione del procedimento di cui agli articoli 31 e seguenti; in tali casi il SUAPE trasmette la documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali.

1 bis. Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, si applica il procedimento di cui all'articolo 34, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa.

1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di un'unica dichiarazione autocertificativa."

17. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2016, al comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La possibilità di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:"

18. L'articolo 42 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 42 Oneri istruttori e tariffe.

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo, sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita con deliberazione della Giunta Regionale, nella quale sono previsti importi massimi differenziati a seconda dei tempi medi di conclusione del procedimento da parte del SUAPE.

2. In relazione ai contributi di costruzione previsti dal DPR 380/2001 la Giunta Regionale, nel rispetto delle competenze delle autonomie locali, dispone gli indirizzi per la loro determinazione.

3. La Regione favorisce la riduzione degli oneri a carico dei cittadini anche con l'attribuzione di premialità sui finanziamenti regionali agli enti locali.

4. Per i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE."





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### CAPO III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI ENERGETICHE

### SEZIONE I

#### PRESTAZIONI ENERGETICHE IN EDILIZIA

##### **Art. 33**

##### **Attestati di prestazione energetica degli edifici**

1. L'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici è escluso per i casi di cui all'Appendice A dell'Allegato 1 del Decreto Interministeriale 26 Giugno 2015 "Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 Giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e di cui ai seguenti punti:

- a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali;
- b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione, comodato d'uso o trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
- c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
- d) gli edifici dichiarati inagibili;
- e) gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
- f) la locazione di porzioni di unità immobiliari.

##### **Art. 34**

##### **Impianti termici**

1. I generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide dovranno rispettare i valori minimi di rendimento e di emissione corrispondenti:

- a) alla classe 3 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto 7 novembre 2017, n. 186 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se installati dal 01.01.2019;
- b) alla classe 4 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto 7 novembre 2017, n. 186 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se installati dal 01.01.2020.

##### **Art. 35**

##### **Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici**

1. Sono di competenza della Regione i controlli sulla qualità del servizio di certificazione energetica degli edifici.

### SEZIONE II

#### INFRASTRUTTURE

##### **Art. 36**

##### **Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale**

1. In applicazione dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito "Decreto Legislativo") il presente articolo reca disposizioni per la diffusione del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquefatto (GNL) e dell'elettricità nel trasporto stradale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti è fatto obbligo di dotare i medesimi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 del Decreto Legislativo nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 5, lettere a), b) e c) è fatto obbligo di dotare gli impianti di distribuzione di infrastrutture di rifornimento del GPL.

3. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo, è fatto obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

4. Per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che abbiano erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo, è fatto l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

5. Gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di una delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

- a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.

6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono-prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa (GNC), sia in forma liquida (GNL), nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 del Decreto Legislativo.

7. Fermi restando i termini di cui al presente articolo, per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti può dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 del Decreto Legislativo un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E POLITICHE SOCIALI**

#### **Art. 37**

##### **Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche**

1. Le attestazioni o le certificazioni di malattie croniche o di condizioni di salute necessarie al fine di ottenere prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nel territorio regionale producono effetti sino all'eventuale regressione della malattia o della condizione di salute ad un livello non più compatibile con l'ottenimento della prestazione.
2. L'eventuale regressione delle malattie o delle condizioni di salute di cui al comma 1 è comunicata dal medico curante alle pubbliche amministrazioni erogatrici della prestazione.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Sanità, individua le malattie e le condizioni di salute di cui al comma 1 inserendole in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, COMMERCIO E ARTIGIANATO**

#### **Art.38**

##### **Affidamento in gestione dei distributori di carburanti**

1. L'affidamento in gestione di un impianto per la distribuzione di carburanti non costituisce subingresso nell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ed è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.

#### **Art.39**

##### **Forme speciali di vendita**

1. Per l'esercizio del commercio al dettaglio mediante forme speciali di vendita di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 5 del 2006 non è dovuto alcun titolo abilitativo aggiuntivo in tutti i casi in cui tale forma di vendita sia accessoria ad altra modalità di commercio al dettaglio per la quale la medesima ditta sia in possesso di regolare titolo abilitativo.

#### **Art.40**

##### **Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1999, n.9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo)**

1. Nell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 1999, n.9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  
"2bis. L'iscrizione all'Elenco regionale degli Operatori del turismo subacqueo – Sezione Centri di Immersione subacquea non necessita di rinnovo."



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO**

#### **Art.41**

#### **Modifiche alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro)**

1. Nell'articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2016, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti definitivi."



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## ALLEGATO A

Leggi regionali espressamente abrogate

1. Legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 "Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna".